



Associazione veneta dei produttori biologici e biodinamici AVEPROBI

Sede veneta di AMAB – Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica

Sede veneta della sezione produttori UPBIO di FEDERBIO

Aderente all'associazione RETE SEMI RURALI – www.semirurali.net

Sede a (37050) Campagnola di Zevio (VR), via Alessandro Manzoni 99

C/c postale n° 70847447 (cin H, abi 07601, cab 11700)

info@aveprobi.org – www.aveprobi.org

Redazione a (30010) Cona (Venezia), corte Civranetta – Tf. 0426509136 — fidora@libero.it

Notiziario per calendigiugno 2014

Il TAR del Lazio conferma il decreto contro mais Mon810

Il giorno 24 aprile il TAR del Lazio ha emesso la sentenza sul ricorso presentato da Giorgio Fidenato, agricoltore friulano, rappresentato dall'avv. Francesco Longo, contro i tre ministeri della Salute, delle Politiche agricole, dell'Ambiente e contro La Regione Friuli Venezia Giulia, con il quale impugnò il decreto interministeriale del luglio 2013 che stabilisce il divieto di coltivazione del mais transgenico Mon810 in Italia fino all'adozione di misure comunitarie previste dall'art. 54, comma 3, del regolamento CE 178 del 2002 ed in ogni caso non oltre il febbraio 2015.

Erano intervenuti ad opponendum Coldiretti, Codacons, Slow Food Italia, Legambiente onlus, Greenpeace onlus, Associazione nazionale Città del Vino, Aiab, Federbio, Fondazione Univerde, Asseme.

I motivi della doglianza erano elencati quale (1) violazione di legge come eccesso di potere per carenza istruttoria degli artt. 11 e 117 comma 1 lettera a della Costituzione, artt. 1, 6, 13, 19, 22 della Direttiva UE 18/2001, del Regolamento UE 1829/2003, della Dir. 2002/53, dell'art. 8 della Dir. 98/34 e (2) violazione come eccesso di potere per travisamento dei fatti degli artt. 11 e 117 comma 1 e 2 lettera e della Costituzione, dell'art. 267 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, del Reg. UE 1829/2002, degli artt. 23 e 26 bis della Dir. 2001/718, della Dir. 2002/53.


Il Collegio giudicante ha preso in esame la normativa nazionale e comunitaria che disciplina la materia, oltre alle sentenze della Corte di giustizia intervenute in merito. Essenzialmente, gli Stati membri non possono opporsi al commercio degli ogm approvati a livello europeo, ma nel contempo è prevista una clausola di salvaguardia con la quale un singolo Stato può limitare temporaneamente o vietare l'uso o il commercio di un ogm, qualora nuove informazioni ne ravvisino rischi per la salute umana o degli animali, o per l'ambiente. Qualora la Commissione non provveda entro i termini stabiliti ad emettere nuovi provvedimenti, lo Stato membro può mantenere in essere le limitazioni decise a titolo temporaneo.

Oltre alle sentenze della Corte di giustizia, il Collegio ha preso in esame anche una sentenza della Corte costituzionale, secondo la quale è riservata alle Regioni la facoltà di legiferare sulla coesistenza tra coltivazioni transgeniche e coltivazioni tradizionali e biologiche. Nel frattempo però, è intervenuta la legge n° 5 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 28 marzo 2014, che ha disposto il divieto di coltivazione di mais transgenico nel territorio regionale fino all'approvazione definitiva delle dette misure di coesistenza ed in ogni caso non oltre i dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale.

In linea di fatto, il Collegio rileva che (1) nel 1998 la Commissione autorizzò la diffusione nella Unione europea del mais transgenico Mon810, dietro richiesta della Monsanto Europe; (2) nel

BOUFFER DU MAÏS TRANSGÉNIQUE
EST-CE DANGEREUX ?

BÔF!



2004 la stessa ha notificato il medesimo Mon810 quale “prodotto esistente”, potendo mantenerne la vendita in attesa di una decisione finale sull'eventuale rinnovo: (3) nel 2007, la medesima Monsanto richiese il rinnovo dell'autorizzazione alla messa in commercio del Mon810 sulla base delle nuove norme. (4) A distanza di sette anni, la Commissione non ha ancora preso alcuna decisione, in presenza di pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che aveva rilasciato nel 2009 parere favorevole, ma tra il 2011 ed il 2013 aveva espresso una posizione più articolata e problematica, per aver considerato nuovi aspetti di valutazione del rischio ambientale non esaminati nel 2009. Ciò, da noi succintamente, esposto, il Collegio ha ritenuto *“di prescindere dall'esame della prospettata eccezione di sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'entrata in vigore della legge della Regione Friuli n. 5/2014...”* che ha vietato in via temporanea la coltivazione di sementi geneticamente modificate, e non può esprimersi su una presunta illegittimità comunitaria della legge regionale *“in quanto esula dal thema decidendum prospetto con il ricorso principale, attesa l'infondatezza delle doglianze dedotte”*.

Il Collegio ha ritenuto palesemente infondate entrambe le doglianze espresse nel ricorso. La prima si basa *“sull'assunto errato che il gravato decreto sia l'esito negativo di una procedura di autorizzazione nazionale alla coltivazione di ogm basata sulla erronea applicazione della Direttiva 18/2001/CE, mentre è palese che il suddetto decreto costituisce una misura di emergenza (...), la cui adozione è stata pacificamente ammessa dalla citata sentenza del 6 settembre 2012 della sez. IV della Corte di giustizia. Pure infondato è ritenuto il secondo motivo di doglianza con cui parte ricorrente ha riproposto quanto già dedotto nella censura precedente, nonché ha contestato il gravato decreto sul presupposto che potesse essere considerato una misura di coesistenza (...), giungendo ad affermarne l'illegittimità in quanto le dette misure non consentono allo stato membro di opporsi alla coltivazione di mais ogm.”* Al riguardo, il Collegio sottolinea che è palesemente un provvedimento d'emergenza, pienamente valido.

La sentenza prosegue osservando che il ricorso si basa su una valutazione incompleta dei fatti che hanno determinato il decreto contestato. In particolare, è pacifico che (1) l'autorizzazione del 1998, in forza della quale il ricorrente afferma di aver diritto di coltivare il Mon810, si basava su una normativa superata, tanto che a distanza di ben sette anni dalla richiesta di rinnovo, nessuna decisione è stata presa dalla Commissione; (2) tale situazione di blocco è avvalorata da alcuni pareri dell'EFSA successivi a quello del 1998, che tennero conto di aspetti di rischio ambientale dapprima non considerati; (3) *“in simile contesto, quindi, non può essere seriamente posto in dubbio che il diffondersi di mais transgenico sulla base di un'autorizzazione risalente nel tempo, la quale non poteva tener conto di una normativa successiva più restrittiva nonché delle problematiche connesse ai rischi ambientali successivamente emerse ed avvalorate da studi richiamati nel contestato decreto, le quali avevano in sostanza precluso alla Commissione europea di procedere al rinnovo della citata autorizzazione, poteva rappresentare una situazione di concreto ed attuale pericolo tale da giustificare l'adozione del suddetto decreto. Né ad inficiare la fondatezza di tale conclusione risulta conferente il richiamo di parte ricorrente alla violazione del principio comunitario di precauzione. Al riguardo deve essere sottolineato che: (a) come affermato dalla giurisprudenza comunitaria dal principio di precauzione discende che, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. L'applicazione corretta del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti dall'uso della sostanza attiva in questione, nonché la valutazione complessiva del rischio per la salute basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale; (b) è palese che il contestato decreto rispecchia in toto le condizioni previste per il principio in questione in quanto: (b') sono state evidenziate le conseguenze negative per l'ambiente derivanti dalla diffusione della coltura del mais Mon810: (b'') tali conseguenze negative sono state prospettate dagli studi più recenti dell'EFSA (...). Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato anche nella parte concernente la richiesta di risarcimento del danno, non potendo alcun pregiudizio risarcibile derivare da provvedimenti legittimamente adottati”*.

Rigettato il ricorso, ma a spese compensate, forse per la complessità della normativa.

Guido Fidora